

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER: MARINELLI DANIELE, nato a Campobasso (CB) il 07 luglio 1981 ed ivi residente alla Via Michelangelo Ziccardi, 57 (c.f. MRNDNL81L07B519K) rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (cf. RTUGPP65C27B519R) e Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H) ed elettivamente domiciliato presso i domicili digitali avvmargheritazezza@pec.it e rutaeassociati@pec.it. Tel/fax 0874.438564

CONTRO

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Formez Pa Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
- Avvocatura dello Stato;
- Commissione d'esame del concorso;

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

NEI CONFRONTI

LIGUORI ELISA Via SAN FRANCESCO, 36 - 84043 Agropoli (Salerno)
elisaliguori@pec.it

CAMPELLETTI RITA Piazza Flaminio San Giacomo, 32 - 06049 Spoleto(Perugia)
rita.campelletti@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,
NEI LIMITI DI INTERESSE DEL RICORRENTE

- della graduatoria finale di merito e dei vincitori pubblicata il 19.04.2023, e dei successivi eventuali provvedimenti di rettifica della stessa di estremi sconosciuti degli atti di approvazione della stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO - n. 579 unità di personale), del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”*, pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021 e sul sito del Formez PA in data 12 dicembre 2022, nella parte in cui al ricorrente risulta assegnato, pur in presenza di 3 titoli di laurea in suo possesso, un punteggio pari a soltanto 2 punti anziché 3, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione n. 1115 in luogo di quella (621) spettante per il caso di attribuzione di ulteriori punti 1 spettanti da bando.

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati di estremi non conosciuti, con cui la Commissione d’esame ha ritenuto di attribuire al ricorrente punti 2, anziché 3, per i titoli di laurea in suo possesso;

- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto;

PER LA CONSEGUENZIALE RETTIFICA DELLA GRADUATORIA SUDETTA

con collocazione del ricorrente a pieno titolo e nella migliore posizione a questi spettante sulla base della corretta valutazione dei titoli in suo possesso, per un totale di punti 26,75.

FATTO

1. con bando pubblicato in G.U. n.104 del 31-12-2021, è stato indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato;

2. il bando in questione ha previsto **all'art. 1** i seguenti profili:

A. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);

n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

B. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) n. 464 di cui:

n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2);

n. 268 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

C. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) n. 579 di cui:

n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);

n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1;

n. 205 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);

n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

3. il ricorrente, possedendone i requisiti, ha concorso per i profili A – codice AMM e C - codice ECO, dichiarando, in entrambe le domande, **il possesso di n. 3 titoli di laurea** che, alla luce delle previsioni dell'art. 7, comma 3 del bando di concorso (in forza del quale *"... Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale ..."*) gli avrebbero dovuto far conseguire un punteggio per titoli pari a 3.

4. Tuttavia, all'esito della pubblicazione delle graduatorie di merito avvenuta in data 19.04.2023, il ricorrente, posizionatosi al posto n. 1115 con un punteggio complessivo (prova scritta e titoli) di 25,75 punti, si è avveduto **di aver conseguito, per il profilo C (codice ECO), soltanto 2 punti per i titoli dichiarati.**

Al contrario, per il profilo A il ricorrente ha conseguito, per i medesimi titoli di laurea, i **3 punti effettivamente previsti dal bando.**

5. Alla luce di siffatta contraddittoria ed errata valutazione, il ricorrente, in data 20 aprile 2023, ha avanzato richiesta di correzione del punteggio per il profilo ECO, senza ricevere, sino ad oggi, alcuna risposta.

6. Ne consegue che il ricorrente si vede costretto, vista l'imminente scadenza dei termini, a proporre ricorso innanzi a codesto TAR al fine di ottenere l'annullamento *in parte qua* della suddetta graduatoria, ed il proprio inserimento nella posizione ad egli effettivamente spettante.

7. La predetta graduatoria è infatti illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90

– DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. E DEI CONNESSI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

La graduatoria oggetto della presente impugnazione e gli atti valutativi che l'hanno preceduta, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli di studio del ricorrente effettuata dalla commissione preposta all'istruttoria, sono illegittimi per violazione, innanzitutto, dell'art. 7, comma 3°, del bando di concorso.

Tale ultima disposizione ha infatti stabilito che:

“3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; ...”.

Ciò posto, il ricorrente ha conseguito ed ha regolarmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso, il possesso di ben tre lauree ovvero:

1. Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Economia aziendale, conseguita il 3 aprile 2007 presso l’Università degli Studi del Molise, con Voto: 100/110;

2. Laurea triennale - Titoli AFAM conseguita l’8 aprile 2017 presso la Siena Jazz University, con voto: 108/110

3. Laurea magistrale conseguita il 18 luglio 2019 presso il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso con voto: 110/110 e lode.

Il dichiarato possesso di tali titoli avrebbe dunque dovuto comportare, *de plano*, in favore del ricorrente, l’attribuzione di punti 3, così come correttamente accaduto all’esito dello stesso concorso, in relazione al profilo con codice AMM, per il quale la commissione ha infatti attribuito al ricorrente 3 punti.

Incomprensibilmente, tuttavia, sulla schermata della valutazione relativa al profilo con codice ECO risulta una variazione riportante “-1” e, sotto la voce “Totale punteggio titoli al netto delle variazioni, rettificato come da bando di concorso (massimo 3 punti)” l’attribuzione punti 2 anziché 3

Totale punteggio titoli al netto delle variazioni, rettificato come da bando di concorso (massimo 3 punti)	E01 - Art. 8, comma 4, del Bando di concorso Precede il più giovane di età	VARIAZIONI
5	2 07/07/1981	-1

Di tale variazione, non vi è alcuna logica e plausibile motivazione (peraltro non esternata dall'amministrazione neppure a seguito di apposita domanda di riesame) essendo la stessa manifestamente contrastante con il bando, *lex specialis*, oltre che contraddittoria rispetto ad altri atti della stessa amministrazione e creando, invero, una palese disparità di trattamento con coloro i quali hanno visto valutati per intero i propri titoli di Laurea.

Né può anche solo ipotizzarsi che i titoli di cui è in possesso il ricorrente avrebbero dovuto avere differente peso e/o valutazione, ciò in quanto, come chiarito da questo stesso TAR a fronte di una domanda con la quale si lamentava l'illegittimità del criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall'art. 7, comma 3, del Bando, per avere equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli, la laurea magistrale (LM) ed il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) a quella triennale (con assegnazione per ciascuna, indifferentemente, di punti 1), ha rilevato come "*a) che la contestata previsione di lex specialis sancisce l'identità valoriale, ai fini dell'attribuzione del punteggio, di tutti i titoli accademici ivi elencati ...*" (TAR Lazio, sez. quarta ter, 14.06.2023 n.10164).

Al ricorrente va pertanto attribuito il punteggio che effettivamente gli spetta per il possesso dei titoli di laurea, con conseguente diritto alla rettifica della graduatoria impugnata all'intermo della quale il ricorrente va collocato con punti 26,75 anziché 25,75.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

ANCHE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 41, COMMA 4, 27,

COMMA 2, E 49 C.P.A.

Si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso secondo le modalità già fatte proprie da codesto TAR con plurime ordinanze e decreti

presidenziali relative allo stesso concorso (*ex plurimis*: sez. IV n. 8895/2023; n. 2741/2023; n. 2708/2023; n. 2605/2023). Ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie è connessa, tra l'altro, oltre che all'elevato numero di partecipanti al concorso e della loro identificazione con codice a barre, anche e soprattutto alla instabilità della graduatoria stessa ed alla conseguente difficoltà di individuazione degli effettivi e definitivi destinatari delle risorse non essendo noto se, medio tempore, tale graduatoria abbia subito modificazioni a seguito di eventuali ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali proposti da altri concorrenti, ovvero a seguito di eventuali provvedimenti di autotutela da parte dell'amministrazione tali da determinare una modifica della graduatoria impugnata. Si chiede pertanto, l'accoglimento dell'istanza con cortese indicazione delle modalità di notifica ex art. 49 comma 3° c.p.a. e 95 c.p.a.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso.

In relazione al danno si rappresenta che il punteggio di 26,75 rivendicato dal ricorrente, attualmente collocato nella posizione n. 1115, gli consentirebbe di posizionarsi al posto 621 ovvero immediatamente a ridosso dei primi 579 già dichiarati vincitori di concorso, con conseguente possibilità immediata di assunzione per il caso non remoto di scorrimento della graduatoria.

In ogni caso, stante la proposizione di un unico motivo di ricorso, così come connesso alla violazione oltremodo palese dell'art. 7 comma 3° del bando, si chiede all'adito Collegio di voler valutare la possibilità di definire il giudizio all'esito dell'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

P.Q.M.

Piaccia all'adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

1. annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati;
2. disporre la rettifica della graduatoria definitiva di merito impugnata, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO - n. 579 unità di personale), ordinandovi l'inserimento a pieno titolo del ricorrente con il punteggio di 26,75.

Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato concernendo il pubblico impiego e non raggiungendo, il ricorrente, i limiti di reddito di cui al DM 10.05.2023 pubblicato in G.U. n. 130 del 06.06.2023 (pari ad € 12.838,01) moltiplicati per tre (pari ad € 38.514,03).

Campobasso/Roma lì 16.06.2023

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza